



# COMUNE DI MASSA E COZZILE

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE nr. 14 del 29/03/2017

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE TARI PER ANNO 2017**

L'anno 2017 il giorno **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore 21,15 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale alla presenza dei Signori:

	presente		presente
NICCOLI MARZIA	X	RESTANELO LUCA	X
LUCHI FIORELLA	X	MALTAGLIATI ELENA	X
BARTOLINI CARLO	X	NARDINI FRANCO	X
BERTOCCI LAURA	X	MAZZACCHERI SIMONE	X
CARLI FABIO	X		
DAMIANI MASSIMO	X		
LOPARCO VALENTINA	X		
MASSELLUCCI ANDREA	X		
GIACOMELLI GLENDA	X		

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio Sbragia. Presiede il Sig. Carli Fabio nella sua qualità di Presidente. La seduta è pubblica.

Scrutatori nominati per la presente seduta i Signori Consiglieri: Loparco, Maltagliati e Mazzaccheri.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
Carli Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Claudio Sbragia

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il responsabile del settore segreteria generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Massa e Cozzile, li 30 marzo 2017

IL RESPONSABILE  
Roberto Bernardini

Il Presidente riferisce che in accordo con i capigruppo i punti da 2 a 12 saranno oggetto di unica discussione e, successivamente, di votazioni separate;

Intervengono Bartolini, Sindaco e Damiani.

Il Presidente dispone alle 21,50 una breve sospensione . Il Consiglio riprende alle ore 22,00.

Intervengono il Sindaco revisore dr.sa Torelli, Presidente, Nardini, Massellucci, Maltagliati, Sindaco.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705 decorrere dal 1° gennaio 2014;

**EVIDENZIATO** che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VERIFICATO** che la componente I.U.C. che istituisce la nuova tassa sui rifiuti (TARI) verrà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi);

**RILEVATO** che la richiamata Legge di Stabilità disciplina nel dettaglio la tassa sui rifiuti (TARI) ai commi da 641 a 668;

**ATTESO** che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

**EVIDENZIATO** che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

**RIMARCATO** che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**PRESO ATTO** che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigore di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti (TARES/T.A.R.S.U./TIA<sup>[1]</sup>);

**VERIFICATO** che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

**RILEVATO** che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

**CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

**RILEVATO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise in 30 (trenta) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

**CONSIDERATO** che per l'applicazione della TARI vengono assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

**EVIDENZIATO** che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

**PRESO ATTO** che con le tariffe determinate come indicato ai precedenti punti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.).

**CONSIDERATO** che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

**ATTESO** che le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

**RAMMENTATO** che i costi del servizio sono ripartiti sulla base delle macroclassi e delle categorie di utenza sopra specificate, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

**PRESO ATTO** che i costi per la determinazione della copertura sono stati acquisiti dal piano finanziario approvato con deliberazione che precede in data odierna;

**VERIFICATO** che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, secondo le modalità indicato nel comunicato dello stesso Ministero del 28 febbraio 2014;

**EVIDENZIATO** che la predetta trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**VISTO** il DPCM 159/2013;

**RITENUTO** opportuno determinare i requisiti per l'applicazione delle esenzioni/agevolazioni sociali per l'anno 2017 nel modo seguente:

ESENZIONE:

- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
- della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 7.000,00

La scadenza per la presentazione della richiesta di agevolazioni sociali è fissata al 30 GIUGNO 2017

**RITENUTO** di approvare le suddette tariffe TARI;

**VISTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 dei Comuni è stato differito al 31 marzo 2017.

**VISTO** il parere di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario

**VISTO** altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n.9 e 4 astenuti ( Restaneo, Mazzaccheri, Nardini e Maltagliati) espressi dai 13 consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della I.U.C.-TARI da applicare nell'anno 2017, come riportato negli allegati al presente atto con lettera "A" e "B";
3. Di dare atto che l'abbattimento della parte variabile della tassa riferibile alle utenze domestiche ai sensi dell'art. 32 comma 5 del regolamento I.U.C. è determinata per l'anno 2017 nella misura 10%.
4. Di dare atto che i requisiti per l'applicazione delle esenzioni ed agevolazioni a carattere sociale sono così determinati per l'anno 2017:

ESENZIONE:

- dal pagamento della tariffa per nucleo familiare con indicatore ISEE fino ad € 3.500,00

RIDUZIONE:

- della tariffa del 50% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 3.500,01 fino ad € 5.000,00
  - della tariffa del 25% per nucleo familiare con indicatore ISEE da €. 5.000,01 fino ad € 7.000,00
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
  6. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle norme vigenti, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre, e con apposita votazione espressa per alzata di mano espressi per alzata di mano, di cui 13 favorevoli su 13 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

ALLEGATO "A"

Fisso €/mq	Variabile €
€ 0,74	€ 69,86
€ 0,81	€ 129,31
€ 0,88	€ 165,35
€ 0,95	€ 214,03
€ 1,01	€ 259,73
€ 1,07	€ 296,89

ALLEGATO "B"

n	Attività	Fisso €/mq	Variab. €/mq
.			
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,48	€ 1,06
2	Cinematografi e teatri	€ 0,37	€ 0,82
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 0,41	€ 0,92
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 0,65	€ 1,44
5	Stabilimenti balneari	€ 0,52	€ 1,15
6	Esposizioni, autosaloni	€ 0,43	€ 0,94
7	Alberghi con ristorante	€ 1,24	€ 2,74
8	Alberghi senza ristorante	€ 0,93	€ 2,06
9	Case di cura e riposo	€ 1,13	€ 2,51
10	Ospedale	€ 1,28	€ 2,84
11	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,14	€ 2,53
12	Banche ed istituti di credito	€ 0,66	€ 1,46
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	€ 0,96	€ 2,13
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,12	€ 2,47
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 0,69	€ 1,52
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 1,24	€ 2,74
	- idem utenze giornaliere	€ 2,47	€ 5,47
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	€ 0,90	€ 1,99
1	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista	€	€



